



**COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT**

DETERMINAZIONE n. 2513/2026 del 08/10/2026

Proposta n. 3868/2026
Esecutiva dal 12/10/2026

Protocollo n. 384073 del 12/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI" PER ANNI 1 (UNO) DALLA STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA..

Allegati:

- Schema convenzione (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: FRANZIA PAOLA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 2513 del 08/10/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT
Dott.ssa Paola Francia

Numero determina: 2513/2026
del 08/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI" PER ANNI 1 (UNO) DALLA STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA..

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Premesso inoltre:

- che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 34/2025, ha approvato apposite linee di indirizzo per l'assegnazione in gestione e uso degli impianti sportivi a seconda che si tratti di impianti a rilevanza economica o privi di detta rilevanza;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 283/2025 avente ad oggetto: "*Assegnazione di impianti sportivi (campi, palestre, palazzetti) - indirizzi gestionali*", anche recependo le linee di indirizzo del Consiglio Comunale, sulla base di apposita istruttoria curata dall'Ufficio Sport e Giovani, ha rilevato che tutti gli impianti sportivi le cui gestioni erano in scadenza nell'anno 2025, sono privi di rilevanza economica;
- che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025, tra le altre cose, sono anche state dettate apposite linee di indirizzo per l'assegnazione delle gestioni di uso e gestione degli impianti

sportivi prevedendo la possibilità di assegnare dette gestioni, non a rilevanza economica, secondo il modello della concessione strumentale di bene pubblico esclusa dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 36/2023 tenendo comunque conto dell'opportunità di prevedere il possesso di necessari requisiti in aderenza alle norme e/o principi generali del D. Lgs. n. 36/2023;

- che, in attuazione della citata deliberazione n. 283/2025, con determinazione dirigenziale n. 2373/2025 la concessione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri" è stata affidata in via temporanea, dal 26 settembre 2025 al 25 settembre 2026, a ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, c.f. 94065930367;

Tenuto conto:

- che al 25 settembre 2026 è scaduta la gestione del campo di calcio di proprietà comunale "Maino Neri", non a rilevanza economica, sito a Modena, Stradello Scartazzetta, località San Damaso;

- che l'impianto sportivo è attualmente sprovvisto di fabbricati contenenti spogliatoi e servizi igienici e per disporre degli stessi, oltre che per la fornitura della energia elettrica necessaria all'illuminazione del campo di gioco, è necessario ricorrere alle strutture presenti presso il campo di calcio in diritto di superficie "Allegretti" gestito dalla Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2026, immediatamente eseguibile, è stata prevista, per il campo di calcio Maino Neri, una ulteriore assegnazione temporanea della gestione e uso per anni 1 (uno), da settembre 2026 a settembre 2027, da disporsi con apposita procedura, in attesa di nuove valutazioni anche dipendenti dalle attuali condizioni della struttura, alle condizioni previste per il medesimo impianto dagli allegati A), B) e C) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025;

Considerato che risulta necessario assicurare una gestione temporanea dell'impianto per anni 1 (uno) anche al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento della programmata attività sportiva 2026/2027;

Dato atto:

- che ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, c.f. 94065930367 si è resa disponibile a garantire la gestione del campo di calcio "Maino Neri" per anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula della relativa convenzione, assicurando anche la messa a disposizione di quanto necessario;

- che tale Associazione risulta essere il soggetto più idoneo per garantire tale gestione anche in ragione della propria professionalità ed efficienza riscontrata nella gestione di impianti sportivi;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto valutando le specificità dell'impianto sportivo, della opportunità di assicurare a cura e a carico dell'Associazione anche la manutenzione straordinaria della struttura nonché la fornitura delle utenze, oltre a tenere conto delle indicazioni previste, per i campi di calcio, nell'allegato A) della deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025;

Preso atto che il rappresentante legale di ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, tra le altre cose, ha dichiarato:

- che l'Associazione non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 94 e 95 del Decreto legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti;

- che l'Associazione non ha tra i propri rappresentanti legali, titolari, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali, soggetti che si trovino in condizioni di parentela o di affinità con

amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento;

- che l'Associazione non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione di rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dei soggetti concorrenti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012;

- che l'Associazione non ha posizioni debitorie in essere nei confronti del Comune di Modena riguardanti quote dovute per la gestione di impianti sportivi concessi dall'Ufficio Sport e Giovani;

Dato atto:

- che si è dato corso ai controlli sulle dichiarazioni rese;

- che per ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS si è rilevata l'assenza di annotazioni sul casellario informatico di ANAC in data 30/09/2026;

- che ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) prot. INPS_51934595, con scadenza di validità 08/12/2026, dal quale risulta la regolarità nei confronti di I.N.A.I.L. e la non iscrizione a I.N.P.S.;

Considerato che non ricorre il divieto di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, trattandosi di associazione sportiva dilettantistica, espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della norma, e non essendo in corso, a favore del Comune di Modena, affidamenti di servizi al medesimo soggetto;

Ritenuto pertanto di assegnare temporaneamente, per anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula della relativa convenzione, la concessione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri" a ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS;

Ritenuto inoltre di accertare la somma prevista in entrata data dal canone d'uso annuale stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 283/2025 per l'impianto sportivo di che trattasi come segue:

- € 976,00 (€ 800,00 + € 176,00 Iva 22%) dovuti da ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS entro il 31 dicembre 2026 per l'uso e gestione del campo di calcio Maino Neri al capitolo n. 2042 "Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell'IVA)" del PEG triennale 2026 – 2028 (annualità 2026);

Precisato che:

- con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad erogare al soggetto di cui sopra il contributo a sostegno della gestione stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2026;

- non verrà erogato tale contributo prima che siano trascorsi sei mesi di gestione continuativa dell'impianto sportivo previa verifica del perfetto assolvimento degli oneri prestazionali previsti dalla convenzione di uso e gestione e del raggiungimento della prevista finalità di valorizzare la potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività del territorio di riferimento;

- la spesa di € 19.276,00, quale contributo annuale a sostegno della gestione del campo di calcio Maino Neri previsto a favore di ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS (al lordo degli oneri fiscali), trova copertura al capitolo 15601 "Contributi per progetti e manifestazioni sportive e ricreative" - Art. 3 "Contributi a sostegno della gestione degli impianti

sportivi" Missione/Programma 6/1 - codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" del PEG triennale 2026 – 2028 (annualità 2027) mediante richiamo della prenotazione n. 2027/1266 assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025, e viene impegnata con il presente atto previa riduzione di pari importo della citata prenotazione;

- il contributo a sostegno della gestione ha natura di contributo per il finanziamento di attività di interesse generale a favore dei cittadini, a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'impianto sportivo, e non di corrispettivo a fronte di prestazioni di servizio rese a vantaggio esclusivo dell'Amministrazione, ed è conseguentemente escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come precisato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2026;

- il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010.

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visto il provvedimento prot. n. 220066/2025 con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di dirigente del Settore Istruzione e Sport alla Dott.ssa Paola Francia;

Vista la delega prot. 379765/2025 con la quale la Dirigente attribuisce le funzioni gestionali per l'Ufficio Sport e Giovani al Dott. Roberto Montagnani;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di congruità da parte della dirigente del Settore Istruzione e Sport Dott.ssa Paola Francia ai sensi dell'art. 49 TUEL.

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in premessa,

- di affidare, in via temporanea, per anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula della relativa convenzione, la concessione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri" a ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, c.f. 94065930367;

- di approvare lo schema di convenzione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto valutando le specificità dell'impianto sportivo, della opportunità di assicurare a cura e a carico dell'Associazione anche la manutenzione straordinaria della struttura nonché la fornitura delle utenze, oltre a tenere conto delle indicazioni previste, per i campi di calcio, nell'allegato A) della deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025;

- di dare atto che la dirigente del Settore Istruzione e Sport, o suo delegato, provvederà a sottoscrivere la convenzione di uso e gestione del campo di calcio "Maino Neri";

- di dare atto che la dirigente incaricata della sottoscrizione della convenzione potrà apportare, in occasione della sottoscrizione della stessa, modifiche non sostanziali rispetto allo schema approvato qualora eventualmente necessario;

- di accertare la somma prevista in entrata data dal canone d'uso annuale stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 283/2025 per l'impianto sportivo come segue:
 - € 976,00 (€ 800,00 + € 176,00 Iva 22%) dovuti da ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS entro il 31 dicembre 2026 per l'uso e gestione del campo di calcio Maino Neri al capitolo n. 2042 "Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell'IVA)" del PEG triennale 2026 – 2028 (annualità 2026);
- di impegnare la spesa di € 19.276,00, quale contributo annuale a sostegno della gestione del campo di calcio Maino Neri previsto a favore di ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS (al lordo degli oneri fiscali), al capitolo 15601 "Contributi per progetti e manifestazioni sportive e ricreative" - Art. 3 "Contributi a sostegno della gestione degli impianti sportivi" Missione/Programma 6/1 - codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" del PEG triennale 2026 – 2028 (annualità 2027), mediante richiamo della prenotazione n. 2027/1266 assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025, previa riduzione di pari importo della stessa;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad erogare al soggetto di cui sopra il contributo a sostegno della gestione stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 283/2025 e confermato con deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2026;
- di dare atto che non verrà erogato tale contributo prima che siano trascorsi sei mesi di gestione continuativa dell'impianto sportivo previa verifica del perfetto assolvimento degli oneri prestazionali previsti dalla convenzione di uso e gestione e del raggiungimento della prevista finalità di valorizzare la potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività del territorio di riferimento;
- di dare atto che il contributo a sostegno della gestione ha natura di contributo per il finanziamento di attività di interesse generale a favore dei cittadini, a titolo di partecipazione alle spese di gestione dell'impianto sportivo, e non di corrispettivo a fronte di prestazioni di servizio rese a vantaggio esclusivo dell'Amministrazione, ed è conseguentemente escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come precisato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 451/2026;
- di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

Modena, li 08/10/2026

Il Dirigente Responsabile

MONTAGNANI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	COMUNE DI MODENA	
	Settore Istruzione e Sport	
	CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DELL'IMPIANTO	
	SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI"	
	TRA	
	COMUNE DI MODENA , in seguito indicato anche come “Comune” o “Amministrazione Comunale” o “Concedente”, con sede in Modena, via Scudari n. 20, per il quale agisce il Dott. Montagnani Roberto, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio scolastico e giovani generazioni, agente in rappresentanza del Comune di Modena, in base ai poteri a lui attribuiti dall’art. 74 dello Statuto Comunale, giusta le attribuzioni conferitegli con disposizione del Sindaco in data 09/06/2025 Prot. Gen. n. 221974, così come confermate con disposizione del Sindaco in data 29/09/2025 Prot. Gen. n. 377285, ai sensi della disposizione di attribuzione e delega di funzioni da parte della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Sport Prot. Gen. n. 379765 del 01/10/2025; Codice fiscale del Comune di Modena: 00221940364;	
	E	
	ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS , in seguito indicata anche come “affidatario” o “gestore” o “concessionario”, con sede legale a Modena in Stradello Scartazzetta n. 53, rappresentata ai fini del presente atto dal signor Severi Rubens, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, nella qualità di Legale Rappresentante; Codice fiscale della Associazione: 94065930367	

	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE E SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE	
	Il Comune di Modena, come sopra rappresentato, concede a ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, l'uso e la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, dell'impianto sportivo di proprietà comunale, bene patrimoniale indisponibile, posto in Modena, Stradello Scartazzetta, n. 53 denominato CAMPO DI CALCIO MAINO NERI e di tutte le strutture in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.	
	In particolare il campo di calcio "Maino Neri" di proprietà comunale è identificato al N.C.E.U. al FG 252 mappale 386 (parte) e mappale 292 (parte), oltre al terreno di gioco comprende la recinzione, la tribuna in struttura metallica prefabbricata a componenti modulari, le torri faro ed è evidenziato in rosso nella planimetria allegata.	
	Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso il campo sportivo Maino Neri, ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS, mette a disposizione, garantendone l'accesso e la disponibilità, gli spogliatoi e servizi igienici del campo di calcio in diritto di superficie "Allegretti" di cui la stessa è gestore comprensivi di docce e servizi igienici che dovranno essere mantenuti, puliti, sanificati, funzionanti oltre che in perfette condizioni di sicurezza nel rispetto del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. 03/09/2021 e comunque della normativa vigente. In termini di pulizia e	
	2	

	sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente	
	stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità dettati	
	dalle autorità in particolari circostanze fermo restando interventi di	
	sanificazione straordinaria laddove necessario.	
	ASSOCIAZIONE POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D. APS garantisce	
	altresì l'illuminazione del campo sportivo per la pratica sportiva in notturna.	
	La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano	
	esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione.	
	Il presente atto, tra le altre cose, è finalizzato a promuovere la pratica	
	sportiva, intesa nella più ampia accezione del praticare ‘sani stili di vita’,	
	valorizzando altresì le potenzialità dell'impianto sportivo a favore della	
	collettività del territorio di riferimento garantendo nel contempo una	
	gestione ottimale dell'impianto in un'ottica di efficienza, economicità,	
	congruo e pieno utilizzo.	
	Art. 2 – DURATA	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata	
	di anni 1 (uno).	
	Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ	
	Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene	
	stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature,	
	dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale	
	deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.	
	Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei	
	rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il	
	numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta	

	a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora	
	ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica	
	certificata. Il Rappresentante legale dovrà essere provvisto di firma digitale	
	avente valore legale.	
	Il gestore è altresì tenuto a rendere noto all’Amministrazione Comunale il	
	nominativo del direttore della gestione fornendo un numero di telefono	
	cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.	
	Nel caso di effrazioni e/o atti vandalici presso l'impianto sportivo, il gestore	
	è tenuto a sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza fornendone	
	copia al Comune.	
	La custodia è comunque volta a presidiare la struttura affinché siano	
	prevenute e scongiurate situazioni che possano mettere a rischio la	
	sicurezza, la funzionalità e integrità della stessa, il suo corretto utilizzo e	
	decoro segnalando all'Ufficio Sport Comunale atteggiamenti scorretti	
	dell'utenza o eventuali danni anche causati dalla stessa.	
	Art. 4 - ASSISTENZA E ALLESTIMENTI, SORVEGLIANZA,	
	PULIZIA DELL’IMPIANTO	
	Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto	
	attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es.	
	accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione	
	laddove presenti, ecc...) secondo il calendario di utilizzo predisposto	
	dall'Amministrazione Comunale. L'apertura e la chiusura dell'impianto e	
	l’attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda	
	anche le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei	
	debitamente autorizzati così’ pure ogni qualvolta richiesto dal Comune. Il	

	gestore dovrà provvedere per lo svolgimento dei campionati promossi dalla	
	F.I.G.C. e/o dagli Enti di Promozione Sportiva secondo la distribuzione	
	delle gare definita dagli Enti stessi che l'Amministrazione fa propria.	
	Il gestore dovrà mettere in campo ogni azione utile e necessaria per favorire	
	l'ordinato svolgimento presso l'impianto sportivo dei previsti allenamenti	
	degli atleti, delle competizioni sportive in genere, delle manifestazioni,	
	eventi e iniziative varie autorizzate.	
	Il gestore dovrà controllare gli accessi avendo cura di permettere l'ingresso	
	alle sole persone autorizzate. Con particolare riferimento agli utilizzatori,	
	questi dovranno essere in possesso della autorizzazione all'utilizzo	
	dell'impianto fornita dall'Ufficio sport del Comune e dovranno utilizzare	
	l'impianto nel rispetto degli orari stabiliti.	
	Il gestore segnalerà ai competenti uffici del Comune ogni rottura o	
	ammaloramento di parti della struttura e delle sue attrezzature e	
	strumentazioni.	
	Il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese ogni genere di	
	pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri e le pulizie in quota)	
	provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi	
	igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini, lavanderie ecc... Sono comprese	
	anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di	
	eventuali lavori presso l'impianto sportivo nonché le pulizie delle aree	
	cortilive.	
	Le pulizie e le sanificazioni previste dovranno essere svolte di norma al	
	termine delle attività sportive siano esse relative all'attività del gestore che	

	degli utilizzatori terzi nonchè al termine degli eventi/competizioni anche	
	organizzati dal Comune.	
	Le pulizie e sanificazioni ordinarie dovranno in ogni caso essere	
	giornaliere.	
	In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e	
	l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli	
	adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione dal contagio di	
	virus e agenti patogeni.	
	Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di	
	carta igienica, sapone liquido, carta asciuga mani e, qualora previsto, anche	
	delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.	
	Per le necessarie informazioni e il controllo delle autorizzazioni all'utilizzo	
	della struttura, la sorveglianza è da intendersi comprensiva di un presidio	
	(guardiania) almeno durante gli orari di apertura dell'impianto.	
	Il gestore dovrà tenere apposito registro recante le frequenze dell'impianto	
	sportivo da parte degli utenti. Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire	
	nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD - Regolamento	
	Generale Protezione Dati 2016/679).	
	Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo,	
	circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute	
	pubblica o l'incolumità delle persone. Il gestore relazionerà all' ufficio	
	Sport comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o	
	disposizioni comunali.	
	Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO	

	Spetta all'Ufficio Sport del Comune di Modena stabilire il piano di utilizzo	
	dell'impianto per attività sia continuative che occasionali, nonché l'utilizzo	
	per altre manifestazioni, anche a carattere extra-sportivo.	
	Per l'utilizzo dell'impianto a favore di soggetti diversi dal gestore, l'Ufficio	
	Sport Comunale si riserva al massimo il 30% delle ore in cui è possibile	
	svolgere attività presso l'impianto precisando fin d'ora che queste non	
	necessariamente saranno limitate solo a determinate fasce orarie o confinate	
	a particolari giorni. L'Ufficio Sport stabilirà le fasce orarie e le giornate di	
	competenza calcolandole secondo una provata ed equa distribuzione nel	
	rispetto di quanto sopra.	
	Al di fuori di quanto sopra stabilito, tutto il resto della disponibilità	
	dell'impianto è riservata alle attività sportive del gestore qualora ne abbia	
	necessità.	
	Tuttavia, nell'assegnazione delle giornate e spazi orari destinati all'attività	
	sportiva del gestore, l'Ufficio Sport potrà valutare, a suo insindacabile	
	giudizio, l'esigenza del gestore di disporre di un maggior numero di ore	
	e/o giornate rispetto a quelle previste a suo favore accordandone una	
	maggior quota. Anche il gestore potrà, se lo ritiene opportuno, rinunciare a	
	determinati spazi orari e/o giornate per consentire l'utilizzo da parte di altri	
	soggetti autorizzati dal Comune.	
	Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi	
	rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà	
	pervenire all' Ufficio Sport entro il 28 febbraio 2027.	

	Il Comune si riserva inoltre di autorizzare quattro (4) eventi in forma gratuita e quattro eventi con rimborso forfettario da parte dell'organizzatore al gestore, nei termini stabiliti dal tariffario comunale vigente.	
	Il numero di giornate, anche festive, previste per ciascun evento di cui sopra, impegnerà il gestore, di norma, per max due giorni consecutivi.	
	Riguardo l'annata sportiva 2026/2027, per la disponibilità dell'impianto necessaria allo svolgimento delle partite e quindi all'iscrizione al campionato FIGC, l'Ufficio Sport prevede di dare la priorità alle Associazioni/Società sportive che hanno avuto la disponibilità nell'annata sportiva 2025/2026.	
	Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena. Sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.	
	In ogni caso resta inteso che l'effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. Anche in questo caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.	
	Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'impianto secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Amministrazione Comunale. Le parti convengono che le gare di	

	campionato hanno la priorità su ogni altra attività programmata nell'impianto.	
	Art. 6 – PRATICABILITÀ DELL’IMPIANTO	
	Le soste annuali e le interruzioni occasionali di attività sono così disciplinate:	
	a) per le attività agonistiche l'eventuale sosta invernale si attua secondo quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;	
	b) per l’agibilità dei campi di gioco per attività agonistica ufficiale vale quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;	
	c) sull'agibilità dei campi per attività di allenamento decide il gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.	
	Art. 7 - CANONE – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE – TARIFFE	
	Il Gestore corrisponderà, a titolo di canone d’uso annuale, all’Amministrazione Comunale, la somma di € 800,00 + IVA, in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2026.	
	Art. 7 BIS - L'utilizzo dell'impianto, per l'attività sportiva propria del gestore, non è soggetto all'applicazione di alcuna tariffa.	
	Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando tariffe non superiori a quelle comunali al tempo vigenti, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalle norme in materia.	
	Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale periodicamente con apposito atto deliberativo.	

	Art. 7 TER - Il contributo a sostegno della gestione è conforme a quanto	
	previsto dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e dal Regolamento per la	
	concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti,	
	con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cosiddetto terzo	
	settore non profit approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.	
	191/1997 e successive modifiche ed integrazioni;	
	Viste la modifica dell’art. 33 della Costituzione, avvenuta in forza della	
	Legge costituzionale 26 settembre 2023 n.1, con l’introduzione del nuovo	
	comma «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di	
	promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue	
	forme» e la cosiddetta “Riforma dello Sport” e nello specifico il decreto	
	legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: “Attuazione	
	dell'articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di	
	riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio	
	degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o	
	costruzione di impianti sportivi.	
	Viste le sentenze della Corte di Cassazione Sez. 6-5 n. 40622 del	
	17/12/2021, RV 663663-01e Corte Cassazione Sez. 5 Ordinanza n. 26372	
	del 12/9/2023 e Sentenza CCTP Modena n. 334/2025 del 21/7/2025;	
	Viste la Risposta ADE n. 95 del 2021, Risposta ADE n. 375 del 2021 e	
	l’Interpello n. 904-785/2024;	
	Al fine di rispondere alle esigenze di promozione della pratica sportiva nei	
	territori dell’Amministrazione comunale - come indicati nelle deliberazioni	
	Consiglio comunale n. 34/2025 del 26/5/2025 “LINEE DI INDIRIZZO	

PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE E USO DI IMPIANTI SPORTIVI” e Giunta comunale n. 283/2025 del 2/7/2025 “ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI, PALESTRE, PALAZZETTI) - INDIRIZZI GESTIONALI” e n. 451/2026 “CAMPO DI CALCIO COMUNALE MAINO NERI (LOCALITÀ SAN DAMASO) - ULTERIORE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE E USO. INDIRIZZI GESTIONALI” - e di sostenere il progetto gestionale e la proposta di valorizzazione delle potenzialità degli impianti sportivi a favore della collettività e del territorio di riferimento con offerte socio educative e sportive anche diversificate e coerenti con la specificità degli stessi, e con particolare riguardo ai temi dell’inclusione attraverso lo sport, per ogni anno di gestione è previsto, a favore del Gestore, un contributo di € 19.276,00 (al lordo di oneri fiscali e fuori campo IVA) che l’Amministrazione Comunale erogherà allo stesso in una o più tranches non prima che siano trascorsi sei mesi di gestione continuativa dell'impianto previa relazione sull’andamento inerente l’operato e l’attività condotta presso i locali assegnati e del raggiungimento della prevista finalità di valorizzare la potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività del territorio di riferimento.

a) Carta etica dello Sport della Regione Emilia Romagna

Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 349/2023, ha aderito alla Carta etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-

	Romagna con Deliberazione n. 73 dell' 8 Marzo 2022. Pertanto il gestore è	
	tenuto ad aderire e rispettare i principi contenuti in tale documento.	
	b) Carta Etica per il Superamento dei divari e delle discriminazioni di	
	genere nello sport elaborata da Assist (Associazione Nazionale Atleti)	
	in collaborazione con Soroptimist International d'Italia	
	Il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n.	
	282/2024, ha aderito alla Carta Etica per il superamento dei divari e delle	
	discriminazioni di genere nello sport elaborata da Assist (Associazione	
	Nazionale Atleti) in collaborazione con Soroptimist International d'Italia.	
	Pertanto il gestore è tenuto ad aderire e rispettare i principi contenuti in tale	
	documento.	
	c) Codice di comportamento e clausola anti pantouflage	
	1) Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore	
	per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62	
	del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di	
	violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del	
	Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per	
	violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune	
	di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601	
	dell'11 dicembre 2013, successivamente modificato da ultimo con	
	deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 27/8/2025, entrambi	
	visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale	
	liberamente accessibile al seguente indirizzo:	
	https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-	
	general/atti-general/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti	

2)	Il gestore deve rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti".	
	d) Privacy e trattamento dati	
	Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.	
	In osservanza a quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il gestore verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Modena nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Grande 16, 41121 - Modena (MO) e per	

	esso il Settore Istruzione e Sport, con sede in via Santi n. 14, nella persona	
	del Dirigente pro tempore e.mail: segreteria.istruzione@comune.modena.it	
	Il gestore dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di	
	protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del	
	Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei	
	dati personali che dovranno essere correttamente trattati.	
	Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla	
	sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con	
	particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative,	
	logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di	
	distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato	
	o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.	
	Il gestore, relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto	
	contrattuale, dovrà sottoscrivere l'apposito atto di accordo contenente, oltre	
	alle clausole relative al trattamento dati, la designazione di Responsabile	
	esterno per il trattamento degli stessi in nome e per conto del Comune di	
	Modena. Il gestore designato Responsabile esterno per il trattamento, dovrà	
	anche indicare al Comune gli “Incaricati del Trattamento” che saranno	
	coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto di gestione e comportanti	
	il trattamento di dati personali.	
	L'istallazione di telecamere per la video sorveglianza è subordinata ad	
	apposita autorizzazione anche al fine di verificare se ricorrono i termini per	

	la necessaria valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art.	
	35 del RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679.	
	e) CAM	
	Il servizio di pulizia dovrà svolgersi tenendo conto di quanto previsto in	
	materia di igiene, prevenzione, sanità, sicurezza e ambiente, con particolare	
	riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del	
	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio	
	2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di	
	pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i	
	prodotti detergenti» (GURI 19/02/2021 n. 42), così come modificati dal	
	Decreto del Ministero della transizione ecologica 24 settembre 2021 recante	
	“Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	
	e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per	
	l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad	
	uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».(GU Serie Generale n.236	
	del 02-10-2021)”	
	f) Rispetto delle norme e delle leggi	
	Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme,	
	regolamenti, disposizioni e deliberazioni Comunali, in vigore o di futura	
	emanazione, compresi quelli in materia sportiva (Decreti legislativi in	
	attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86 e tra questi anche il D.Lgs n.	
	36/2021, il D.Lgs n. 37/2021, il D.Lgs n. 38/2021, e loro ss.mm.ii) e di	
	utilizzo e gestione di impianti sportivi.	
	g) Divieti	
	E' vietato:	

	- cedere il contratto di concessione ed è altresì vietata la sub concessione;	
	- costruire nuovi manufatti e/o fabbricati o installare nuove attrezzature	
	anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva	
	autorizzazione del Comune;	
	- apportare innovazioni e/o modificazioni alla struttura oggetto di	
	concessione senza specifica e preventiva autorizzazione del Comune anche	
	per il tramite dei competenti uffici;	
	- la formazione di calore al di fuori del sistema esistente o l'impiego di	
	fiamme libere;	
	- installare/posizionare presso l'impianto sportivo macchinette o dispositivi	
	tipo slot machine e in ogni caso è vietato promuovere ed esercitare	
	qualunque forma di gioco d'azzardo;	
	- utilizzare la struttura oggetto di concessione per scopi diversi rispetto alle	
	finalità di cui al presente atto;	
	- utilizzare la struttura oggetto di concessione in contrasto con la sua	
	destinazione d'uso urbanistica;	
	- permettere comportamenti lesivi della dignità personale, slogan di stampo	
	razzista o denigratori, atteggiamenti violenti in genere;	
	- fumare all'interno dell'impianto sportivo;	
	- ogni altro atteggiamento o azione contraria alle leggi, disposizioni o	
	regolamenti posti in essere dalle autorità competenti.	
	Art. 9 - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI IN CASO DI EVENTI ED	
	ATTIVITA'	

	Sono in carico agli organizzatori, gestore compreso, le richieste dei	
	necessari titoli abilitativi e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi	
	soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di	
	pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di	
	vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di	
	attività/manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto	
	connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione	
	di cibi e bevande. Resta inteso che tali attività/manifestazioni/eventi	
	devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport	
	Comunale.	
	Art. 10 – MANUTENZIONE	
	a) Manutenzione ordinaria e straordinaria	
	E' a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria	
	dell'impianto sportivo compresa la recinzione, i cancelli, i pali e fari di	
	illuminazione, il terreno di gioco, la tribuna.	
	In caso di nevicate è in carico e a spese del gestore lo sgombero della neve	
	dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere	
	l'impianto.	
	E' anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si	
	frapponga al buon funzionamento del servizio.	
	Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in	
	un'ottica di oculata gestione.	
	b) Attrezzature sportive	

	Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle	
	attrezzature e delle strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento	
	dell'attività nonché la loro periodica verifica volta ad assicurarne la solidità,	
	stabilità e sicurezza (porte di calcio, reti ecc...) oltre alla fornitura di nuove	
	attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di	
	sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti	
	alle norme di sicurezza. Le installazioni e forniture dovranno essere	
	corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di	
	proprietà dell'Amministrazione Comunale.	
	c) Campo in erba naturale	
	Sono a carico e a spese del gestore:	
	- lo sfalcio e la rasatura del manto erboso;	
	- la raccolta e lo smaltimento dell'erba tagliata;	
	- il livellamento e rullatura del campo da gioco;	
	- la bonifica in occasione di ristagni d'acqua anche attraverso l'aggiunta di	
	sabbia e torba;	
	- la semina di erba idonea ai campi di gioco;	
	- l'irrigazione in modi e tempi opportuni al fine di favorire la produzione	
	di idonei manti erbosi;	
	- la concimazione, qualora necessaria per accelerare la ricrescita dell'erba, a	
	condizione che non venga a contatto con i frequentatori del campo o non sia	
	per essi nociva;	
	- la segnatura del campo di gioco;	

	- la rigenerazione e areazione del terreno del campo di gioco anche a	
	carattere straordinario.	
	Le condizioni del campo di gioco devono essere mantenute in condizioni di	
	decoro e sicurezza, ben livellati e scevri da ostacoli che possano mettere a	
	rischio l'attività dei praticanti.	
	d) Omologazione campo	
	E' a carico del gestore la tempestiva richiesta presso gli Enti competenti	
	affinchè il campo di gioco mantenga in essere l'omologazione per la disputa	
	delle partite in relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo.	
	Sono a carico del gestore le spese e gli interventi previsti per dare corso alle	
	prescrizioni dettate dagli Enti in sede di sopralluogo (es. protezione di pali,	
	marciapiedi, muretti, recinzioni ecc..) compreso il pagamento delle	
	spese/tariffe anche Amministrative previste da tali Enti per le pratiche	
	relative alla omologazione.	
	e) Derattizzazione, disinfestazione, allontanamento volatili	
	Sono a carico e a spese del gestore gli adempimenti relativi alla	
	derattizzazione (compresi talpe, rettili ecc), alla disinfestazione (ogni tipo di	
	insetto compresi gli interventi prescritti per contrastare il proliferare della	
	zanzara tigre), all'allontanamento volatili compresa la rimozione del guano;	
	f) Fosse biologiche	
	Sono a carico e a spese del gestore gli adempimenti relativi allo	
	svuotamento delle fosse biologiche e pozzi neri;	
	g) Manutenzione del verde e delle alberature	
	Sono a carico e a spese del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria	
	e straordinaria del verde (prati, alberature, siepi ed aiuole, ecc...), qualora	

	presenti presso l'impianto. Dovranno in ogni caso essere assicurati i	
	necessari interventi di cura e manutenzione del verde per garantirne il	
	decoro e il mantenimento delle condizioni di sicurezza;	
	h) Impianto di irrigazione	
	E' a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria	
	dell'impianto di irrigazione del campo di gioco (se presente) sia esso	
	manuale o automatizzato;	
	i) Pozzo irriguo	
	Sono in capo e a carico del gestore gli adempimenti e le spese anche	
	amministrative relative alla concessione dei pozzi irrigui (se presenti)	
	compreso il pagamento degli oneri di concessione di derivazione dell'acqua.	
	E' a carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle	
	pompe sommerse e dei dispositivi vari per il funzionamento dei pozzi.	
	l) Panchine per i giocatori di riserva e allenatori a bordo campo	
	E' a carico del gestore la manutenzione anche straordinaria delle panchine	
	per i giocatori a bordo campo comprensive della loro struttura, copertura e	
	basamenti;	
	m) Tribune	
	Le tribune in struttura metallica prefabbricata a componenti modulari,	
	qualora presenti presso l'impianto, dovranno essere regolarmente	
	collaudate. E' in capo al gestore la spesa e il compito di incaricare un	
	tecnico abilitato che dovrà rilasciare nuovi certificati di collaudo alla loro	
	scadenza o in alternativa segnalare la non agibilità di tali tribune.	
	Ogni responsabilità per l'utilizzo delle tribune è a carico del gestore.	

	In mancanza del certificato di collaudo in corso di validità non è ammesso	
	l' utilizzo di tali tribune.	
	Art. 11 – UTENZE	
	Tutte le utenze sono a carico del gestore. Sono a carico del Comune di	
	Modena le spese relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani	
	limitatamente al campo di gioco.	
	Art. 12 – RESPONSABILITA’ E SICUREZZA	
	a) disposizioni generali	
	Anche in base al proprio inquadramento ATECO che definisce il tipo di	
	attività svolta ai fini degli adempimenti INPS E INAIL, il gestore che è	
	tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e	
	ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
	lavoro assume, ai fini dell’applicazione della gestione, la qualifica di	
	“datore di lavoro”.	
	Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio	
	carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la	
	tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il gestore si	
	impegna altresì a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, i	
	piani di gestione delle emergenze e i piani di evacuazione. Tale	
	documentazione dovrà essere resa disponibile in seguito a semplice	
	richiesta dell’Amministrazione Comunale o degli organi competenti per il	
	controllo della corretta applicazione dei criteri minimi di gestione della	
	sicurezza citati nel presente atto.	

	Il gestore deve garantire l'utilizzo dell'immobile compatibilmente con le	
	disposizioni del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.	
	Il datore di lavoro, o preposto da lui incaricato, deve provvedere alla tenuta	
	del registro dei controlli ed effettuare gli interventi di manutenzione sui	
	seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:	
	- sistema di allarme ed impianti di rilevazione e segnalazione automatica	
	degli incendi;	
	- sistema di evacuazione fumi e calore;	
	- controlli periodici e ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti	
	elettrici e di illuminazione di emergenza;	
	- mantenimento in efficienza dei presidi antincendio, eseguendo prove	
	periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi (es. estintori e relative	
	ricariche, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione ecc...);	
	- mantenimento in efficienza delle porte e relativi dispositivi di chiusure	
	(es. maniglioni antipanico) che rappresentano uscite di sicurezza in caso di	
	emergenza oltre a quelle per le quali è previsto il requisito di resistenza al	
	fuoco; i sistemi di vie di uscita devono inoltre essere tenuti costantemente	
	sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e	
	costituire pericolo per la propagazione di un incendio e devono essere	
	opportunamente segnalati con apposita cartellonistica;	
	- che nei locali di deposito, sia rispettato il limite di 30Kg/m2 di accumulo	
	di materiale combustibile. I prodotti facilmente infiammabili come i	
	prodotti delle pulizie o simili devono essere stoccati in appositi armadi	

	metallici. I materiali presenti in deposito devono essere disposti in modo da	
	essere facilmente ispezionabili e consentire un'agevole controllo del locale	
	stesso;	
	Il registro dei controlli deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in	
	occasione delle verifiche dell'autorità competente.	
	Inoltre deve essere garantito l'addestramento antincendio e primo soccorso	
	sanitario riguardante il personale in servizio ai sensi della normativa	
	vigente. Gli attestati di formazione devono essere resi disponibili in caso di	
	controlli da parte delle autorità competenti.	
	Con particolare riferimento al rischio legionellosi, il gestore dovrà	
	coordinarsi con il conduttore della centrale termica affinché siano annotati	
	nel Documento Valutazione dei Rischi le necessarie azioni volte a	
	sconggiurare il rischio legionellosi discendenti dalla gestione della centrale	
	termica.	
	Qualora fosse necessario un intervento di manutenzione straordinaria per la	
	fruibilità della struttura, o comunque in occasione di lavori presso la stessa,	
	il gestore dovrà prendere le opportune misure organizzative in ordine alla	
	sicurezza in attesa che vengano completate le opere.	
	Qualora presso l'impianto, compresi i campi di gioco, siano presenti	
	elementi considerati pericolosi (colonne, spigoli, pali, muretti, uncini,	
	carichi sospesi, ecc...), è compito del gestore, a sue spese, provvedere alla	
	messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite	
	segnalazioni ecc..) fermo restando che non è consentita la pratica sportiva	
	su tali campi di gioco fino alla messa in sicurezza delle criticità riscontrate.	

	Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei	
	protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione dal rischio di contagio	
	da virus o agenti patogeni e altre disposizioni nazionali e locali in materia	
	sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi.	
	Il gestore dovrà assicurarsi in ogni caso che sia garantita la sicurezza e la	
	corretta funzionalità delle tribune eventualmente presenti presso la struttura	
	e la loro stabilità oltre a provvedere a propria cura e spese ai periodici	
	collaudi.	
	b) Piano sicurezza inerente agli eventi sportivi e di pubblico spettacolo	
	- responsabili della sicurezza	
	In relazione alla capienza dell'impianto e alla sue dimensioni e cioè	
	capienza superiore a 100 persone e di superficie lorda in pianta al chiuso	
	superiore a 200 m2, con possibilità di svolgimento e organizzazione di gare,	
	eventi sportivi o manifestazioni, che per loro natura rientrano nell'ambito di	
	applicazione delle normative su locali di spettacolo e di trattenimento in	
	genere, il gestore assumerà la qualifica di titolare dell'attività, dovrà	
	attivarsi per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011	
	e dal D.M. 03/09/2021, dovrà provvedere agli adempimenti previsti dagli	
	Articoli 68, 69, 71 e 80 del TULPS, e successive modificazioni e	
	integrazioni, al fine di ottenere le licenze d'uso necessarie.	
	Nelle strutture già in possesso dei requisiti di cui sopra, il gestore	
	responsabile dell'attività, o persona da lui delegata per la gestione della	
	sicurezza, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio le condizioni di	
	sicurezza non vengano alterate.	

	In particolare:	
	- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio e devono essere opportunamente segnalati con apposita cartellonistica;	
	- prima dell'inizio di qualsiasi attività/evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte e dei maniglioni antipánico nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;	
	- deve essere garantita la sorveglianza e il controllo dell'impianto elettrico tramite affidamenti a persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, coadiuvata, da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità;	
	- garantire che gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e di emergenza siano controllati e verificati prima dell'entrata del pubblico, o più in generale, prima dell'inizio di qualsiasi attività;	
	- deve essere verificata la corretta posa e funzionalità dei presidi antincendio per i quali sono previste prove periodiche con cadenza non superiore a sei mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);	
	- devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;	
	- vigilare affinché sia garantito il costante adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai	

	sensi del D.lgs n . 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza antincendio e	
	gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;	
	Art. 13 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO	
	L'IMPIANTO SPORTIVO	
	a) Defibrillatori	
	Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute	
	24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.	
	Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore	
	provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.	
	Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del	
	Comune di Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore	
	con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti	
	gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli	
	adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta	
	comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E'	
	altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le	
	spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata	
	sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari	
	per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire	
	ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza,	
	pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a	
	persone non autorizzate.	
	Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi	
	idonei e appositamente formati dagli organi competenti.	

	L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari	
	dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa	
	verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati	
	dagli organi competenti.	
	Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico	
	soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere	
	una persona colpita da male.	
	Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a	
	carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della	
	convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate	
	dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.	
	Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in	
	oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.	
	Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per	
	eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del	
	defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al	
	Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione	
	e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.	
	b) Altri mezzi e strumentazioni	
	Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie, sanificazioni, sfalci, segnature dei	
	campi, ecc..) il gestore provvederà con propri mezzi ed attrezzature.	
	Tuttavia, le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà	
	comunale, (es. trattorini tosaerba, attrezzature per la segnature dei campi,	
	ecc...) qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere	

	impiegati dal gestore a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo	
	conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la	
	responsabilità per ogni danno od incidente durante la loro custodia ed	
	utilizzo sarà in capo al gestore. Sarà in ogni caso in capo al gestore la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di tali attrezzature e, qualora non più	
	funzionanti, essendo a carico del gestore dotarsi di propri mezzi ed	
	attrezzature per svolgere le varie funzioni, l'eventuale necessità di sostituirli	
	avverrà a completo carico del gestore.	
	Nel caso il gestore non intenda prendere in carico determinate attrezzature	
	e/o strumentazioni lo segnalerà per iscritto all'Ufficio Sport Comunale e	
	provvederà alla loro riconsegna e/o allocazione nel luogo stabilito	
	dall'Amministrazione Comunale.	
	Art. 14 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE	
	Il gestore risponderà di tutti i fatti connessi all'esercizio dell'impianto in	
	gestione e al comportamento del proprio personale, in relazione alle	
	mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di	
	responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii,	
	mallevando integralmente il Comune di Modena ed i suoi amministratori,	
	dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o	
	richiesta risarcitoria - presente e futura - da chiunque avanzata nei confronti	
	dei richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti,	
	per effetto della gestione dell'impianto.	
	L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il	
	gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o	

	socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della	
	gestione. Il gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i	
	propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e	
	regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,	
	assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.	
	Il gestore è tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o	
	alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utilizzatori della struttura, in	
	relazione allo svolgimento di tutte le attività - comprese le attività	
	accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti - che formano	
	oggetto del contratto e per l'intera durata dello stesso, compresi eventuali	
	rinnovi e/o proroghe restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi	
	risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte	
	dell'Amministrazione Comunale.	
	Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse	
	subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e	
	come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune	
	ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure,	
	alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.	
	Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare polizza assicurativa per danni	
	a terzi e a cose conseguenti alla gestione dell'impianto sportivo di cui al	
	presente atto, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi	
	(RCT), comprensiva - ove ricorra il caso - della estensione alla	
	responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti	
	riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della	

	gestione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività	
	svolte nell'ambito della stessa.	
	L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del	
	gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il	
	gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da	
	comportamento doloso o gravemente colposo.	
	Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a	
	€ 2.000.000,00 che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro,	
	indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che	
	abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose	
	danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre	
	condizioni:	
	- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o	
	altre attività pertinenti con l'attività svolta;	
	- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della	
	cui opera il gestore si avvalga (dipendenti e non);	
	- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione della struttura dai danni	
	alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di	
	beni del gestore ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba	
	rispondere;	
	- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del	
	D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 –	
	ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e	
	lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.	

	Nel suo proprio interesse il gestore potrà provvedere all'assicurazione per i	
	danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo,	
	portati nell'ambito della struttura oggetto di gestione, causati da eventi	
	accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti	
	vandalici, inteso che l'Amministrazione è mallevata sin d'ora dal	
	rispondere di tali danni.	
	A tale riguardo il gestore, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile	
	all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia	
	al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi	
	amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale	
	contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni, una specifica	
	clausola di "Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso	
	spettante, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso	
	di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente	
	(e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del	
	danno, con eccezione del caso di dolo".	
	Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione	
	concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo	
	diritto ad esse spettanti, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile,	
	nei confronti del gestore eventualmente responsabile del danno.	
	Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella	
	sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso	
	risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della	
	struttura oggetto di gestione dal gestore medesimo o da terzi.	

	L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere	
	documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata fermo	
	restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della	
	convenzione di uso e gestione.	
	Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il	
	gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento	
	quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.	
	Costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni -	
	o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale	
	pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della	
	sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il	
	gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso	
	o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non	
	coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.	
	Art. 15 - INTERVENTI DI MIGLIORIA	
	Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale	
	valutazione, si riserva di contribuire alle spese sostenute per interventi di	
	manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti	
	l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di	
	intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di	
	acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di	
	proprietà comunale.	
	Art. 16 – PUBBLICITÀ	
	Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di	

	pubblicità esclusivamente nelle ore di utilizzo dell’impianto stesso purchè	
	nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative	
	anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei	
	necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali	
	che ne derivano.	
	Non è consentita la pubblicizzazione di alcolici e prodotti del tabacco.	
	Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni	
	di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la	
	massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del	
	campo di gioco.	
	L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di non consentire	
	messaggi pubblicitari ritenuti non idonei o dannosi in considerazione della	
	tipologia di utenza dell'impianto o comunque non in linea con le finalità	
	della presente concessione.	
	Art. 17 – TRACCIABILITA'	
	Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e	
	integrazioni.	
	Art. 18 - CONTROLLI E VERIFICHE	
	Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di	
	legge, la gestione dell'impianto sportivo e l'erogazione dei servizi ad esso	
	ric conducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.	
	Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza	
	dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso,	

	l'osservanza delle clausole contenute nel presente contratto compresa la	
	corretta applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.	
	In proposito, l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e	
	momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza	
	che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare	
	l'impianto sportivo in tutte le sue parti al fine di verificarne lo stato d'uso,	
	valutare gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in	
	consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal	
	lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la	
	corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni	
	della legislazione vigente e del contratto.	
	Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze, saranno notificate per	
	iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio	
	entro il termine assegnato.	
	Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del	
	Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi	
	pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari	
	ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.	
	L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi	
	momento, dati e/o documenti anche economici riguardanti la gestione	
	(bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o	
	programmazione o per esecuzione del presente contratto.	
	Art. 19 – PENALI	
	L'Amministrazione Comunale, in ordine a violazioni di prescrizioni	

	contenute nel presente atto, si riserva di applicare anche le seguenti penali:	
	- fino a € 2.000,00 per ogni mancata effettuazione del servizio di custodia o	
	pulizia dell'impianto senza giustificazione, né preavviso, secondo la gravità;	
	- fino a € 2.000,00 per ogni comportamento degli operatori caratterizzato da	
	imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata	
	una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti e più in generale	
	per le persone, secondo la gravità, fermo restando quanto previsto in caso di	
	danni;	
	- fino a € 2.000,00 per mancato rispetto di norme igieniche e sanitarie	
	secondo la gravità, fermo restando quanto previsto in caso di danni;	
	- fino a € 3.000,00 per mancato rispetto di norme e prescrizioni in materia	
	di sicurezza, secondo la gravità, fermo restando quanto previsto in caso di	
	danni;	
	- fino a € 2.000,00 per qualsiasi altra irregolarità commessa nel corso	
	dell'esecuzione della gestione, secondo la gravità;	
	Art. 20 - RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO	
	In corso di esecuzione l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della	
	facoltà di dichiarare risolta la presente Concessione comunicando al gestore	
	la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei seguenti casi indicati a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o in caso di un singolo	
	inadempimento giudicato particolarmente grave per la messa a rischio della	
	funzionalità dell'impianto sportivo;	
	b) in caso di inadempimenti che abbiano prodotto un danno di immagine	

	per l'Amministrazione Comunale;	
	c) violazioni delle norme, prescrizioni o provvedimenti in materia di	
	sicurezza;	
	d) utilizzo dell’Impianto Sportivo per scopi e finalità diversi da quelli	
	consentiti dalla presente Concessione;	
	e) mancato pagamento del canone annuo a seguito di ripetuti richiami;	
	f) mancato rispetto di quanto previsto in materia di trattamento dei dati;	
	g) in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che	
	pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport;	
	h) in caso di consistenti danni alla struttura derivati da negligenza nell'uso e	
	gestione dell'impianto sportivo fermo restando il risarcimento dei danni;	
	i) in caso di mancata osservanza dei divieti previsti nel presente atto;	
	Al verificarsi di tali circostanze, o di ogni altro grave inadempimento,	
	l'Amministrazione Comunale assegnerà un termine perentorio congruo, di	
	norma non inferiore quindici giorni, entro il quale il gestore dovrà	
	rimuovere le cause di risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni. Se	
	il gestore non avrà rimosso dette cause o non avrà giustificato il proprio	
	inadempimento con adeguate e ammissibili motivazioni, salvo il	
	risarcimento degli eventuali danni subiti, l'Amministrazione Comunale,	
	potrà dichiarare risolta la Concessione con semplice comunicazione scritta	
	del provvedimento di risoluzione.	
	Resta inteso che l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione	
	del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Gestore sia	

	intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt.94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta anche inteso quanto previsto in caso di violazione del Codice di comportamento e clausola anti pantouflage di cui al presente atto. Fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune può revocare la concessione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della convenzione e nell'ipotesi di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno tre mesi da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo PEC, fermo restando la regolazione delle posizioni pendenti. Si precisa altresì che, pur in presenza di disdetta, il concessionario gestore dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È fatta salva la facoltà delle Parti, nel corso della concessione, di concordare lo scioglimento del presente contratto. Art. 21 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO	
	37	

	Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano	
	modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto	
	convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.	
	Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle	
	condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo,	
	dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in	
	questo caso all'affidatario.	
	Art. 22 – FORO COMPETENTE	
	Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed	
	esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà	
	sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere	
	alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso	
	di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite	
	in via esclusiva al Foro di Modena.	
	Art. 23 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI	
	DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE	
	PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679	
	In qualità di Interessati, si forniscono le seguenti informazioni relative al	
	trattamento, effettuato da parte del Comune di Modena, dei dati personali	
	nel contesto della procedura per la concessione in gestione e uso	
	dell'impianto sportivo di cui all'oggetto:	
	1. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E	
	DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	
	PERSONALI (RDP/DPO)	

	Il Titolare del trattamento è il Comune di Modena, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Grande 16, 41121 - Modena (MO)	
	e per esso il Settore Istruzione e Sport, con sede in via Santi n. 14, nella persona del Dirigente pro tempore. Potrà rivolgersi al Titolare scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a: segreteria.istruzione@comune.modena.it.	
	Il Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa ha designato un Data Protection Officer (DPO), ossia il Responsabile della protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo pec privacy@cert.comune.modena.it	
	2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI	
	Il trattamento avrà ad oggetto le seguenti categorie di dati personali a Voi riferibili:	
	a) Dati personali di natura comune come, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (numero telefono, indirizzo mail, dati di recapito fisici);	
	b) Dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell'art. 10 GDPR;	
	c) Dati rilevati a seguito dei necessari controlli presso i vari Organi ed Enti;	
	3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
	I dati personali che vi riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati dal Titolare per l'adempimento delle attività istituzionali del Comune di Modena. In particolare, il trattamento dei vostri dati personali	

	verrà realizzato nel perseguimento delle seguenti finalità: procedura per la	
	concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo di cui all'oggetto e	
	gestione del contratto;	
	Nello specifico, il trattamento trova legittimazione nelle seguenti basi	
	giuridiche: concessione in gestione e uso dell'impianto sportivo di cui	
	all'oggetto e gestione del contratto ai sensi della determinazione	
	dirigenziale del Comune di Modena n. ____/2026;	
	4. NATURA DEL CONFERIMENTO	
	Il conferimento dei suddetti dati personali è obbligatorio, in quanto:	
	a) sussiste un obbligo legale al riguardo;	
	b) sussiste un obbligo contrattuale al riguardo;	
	c) in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;	
	5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI	
	CONSERVAZIONE	
	Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa	
	vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e	
	riservatezza ai sensi dell'art. 5 GDPR.	
	Il trattamento così realizzato verrà posto in essere con l'ausilio di strumenti	
	e procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e	
	diffusione illeciti. Il trattamento dei vostri dati personali avverrà con	
	l'ausilio di strumenti informatici e/o telematici e/o cartacei, in modo da	
	garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali saranno	
	trattati dai dipendenti e dai collaboratori del Titolare del trattamento, i quali	
	saranno all'uopo designati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi	

	dell'art. 29 GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. n°196/2003	
	ss.mm.ii.	
	I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al	
	conseguimento delle finalità perseguite e, nello specifico, per un periodo	
	massimo di 12 mesi. Al termine di tale periodo potranno essere conservati,	
	con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel	
	caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge	
	o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o	
	storica o a fini statistici.	
	6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI	
	I Vostri dati personali potranno essere comunicati esclusivamente per le	
	finalità indicate:	
	- a società terze o altri soggetti che forniscono servizi strumentali alle	
	finalità di cui sopra (come, ad esempio, consulenti, fornitori di servizi	
	tecnici). Tali soggetti sono stati all'uopo nominati dall'Ente, nel rispetto	
	della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, quali	
	Responsabili esterni del Trattamento ex art. 28 GDPR;	
	- a soggetti pubblici e/o privati che avanzino legittima richiesta ovvero nei	
	confronti dei quali vi siano specifici obblighi legislativi di comunicazione	
	dei dati;	
	- ad eventuali Autorità che ne facciano richiesta nell'esercizio dei propri	
	poteri nei confronti delle quali sia necessaria una comunicazione;	
	- ad Organi ed Enti per i necessari controlli;	
	I Vostri dati trattati per le finalità di cui sopra non verranno in alcun modo	

	diffusi.	
	7. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI	
	I Vostri dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Unione Europea, Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un'organizzazione internazionale. Ove si dovesse prospettare un'attività di trasferimento di dati personali, il Titolare garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo, ricorrendo alle condizioni e alle garanzie adeguate previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.	
	8. DIRITTI DELL'INTERESSATO	
	In qualità di Interessati, Voi potrete esercitare alle condizioni previsti dalla normativa, i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del GDPR. In particolare, avere il diritto di:	
	• chiedere al Titolare, in ogni momento, l'accesso ai dati personali oggetto del trattamento, nonché di chiedere ed ottenere copia di tali dati (art. 15 GDPR);	
	• chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 GDPR);	
	• chiedere, per i motivi e nelle ipotesi previste dalla normativa, la cancellazione dei propri dati personali (art. 17 GDPR);	
	• chiedere, nelle ipotesi normativamente previste, la limitazione del trattamento e di essere informati prima che la limitazione venga revocata (art. 18 GDPR);	
	• ottenere i dati trattati in un formato strutturato, di uso comune e	

	leggibile da dispositivo automatico (art. 20 GDPR);	
	• opporsi al trattamento e di opporsi ad un processo decisionale automatizzato (artt. 21 e 22 GDPR).	
	Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro	
	referiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno, inoltre,	
	il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, o di adire le opportune sedi	
	giudiziarie, come previsto dall’art. 79 GDPR.	
	Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per	
	l'esercizio dei predetti diritti, si rimanda al testo integrale del GDPR	
	disponibile sul sito www.garanteprivacy.it .	
	La richiesta potrà essere presentata contattando direttamente Titolare del	
	trattamento o il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti riportati	
	al Paragrafo 1.	
	Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e	
	disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in	
	quanto applicabili.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto	
	sono a carico dell'affidatario comprese quelle di registrazione, gli oneri	
	tributari, le imposte di bollo e di registro.	
	Fatto in originale informatico.	
	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs.	
	82/2005 ss.mm.ii.	



COMUNE DI MODENA

SETTORE ISTRUZIONE E SPORT

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 2513/2026 del 08/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI" PER ANNI 1 (UNO) DALLA STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 09/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE n. 2513/2026 del 08/10/2026

Proposta n° 3868/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI" PER ANNI 1 (UNO) DALLA STIPULA DELLA RELATIVA CONVENZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 95058 del 09/03/2026 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento
Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2026	E	2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2026	2542/0	976,00	3/1/2/1/6	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			976,00
Soggetto		Descrizione			
20838		POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D.			

Impegno
Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2026	U	15601/3	CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6/1	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2027	1992/0	19.276,00	1/4/4/1/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			19.276,00
Soggetto		Descrizione			
20838		POLIVALENTE SAN DAMASO A.S.D.			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2026	U	15601/3	CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Impegno	2027	1266/0	-	19.276,00

Data di esecutività , 12/10/2026

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale